

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - sottoscrizione del procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2011

Atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. - Sottoscrizione - Necessità - Mancanza - Inesistenza dell'atto.

Poiché l'art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2011